

SABATO 9 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Nel decreto Maggio una nuova sospensione dei termini fiscali - pag. 2
- Covid-19: le restrizioni alla mobilità determinano l'emersione di stabili organizzazioni? - pag. 4
- La babele dei termini del processo tributario in tempo di Coronavirus - pag. 7
- Vending machine: la trasmissione dei corrispettivi mediante il Registratore Telematico - pag. 9
- Ecobonus e sisma bonus: come cedere il credito d'imposta - pag. 9
- Imposte pagate in uno Stato estero da parte di un consorzio di diritto estero: il credito d'imposta - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Lavoratori usuranti e precoci: domanda di pensionamento entro il 1° giugno - pag. 12
- COVID Fase 2 e tutele sul lavoro: le linee guida dell'INAIL - pag. 14
- Premio 100 euro ai dipendenti: per la soglia reddituale rileva il reddito di lavoro "pieno" - pag. 16
- Cura Italia: sospensione termini e proroga DURC fino al 29 ottobre 2020 - pag. 18

FINANZIAMENTI

- Ecobonus e sismabonus: nel decreto Maggio una maxi detrazione del 110% - pag. 19

IMPRESA

- Made in Italy: tutela rafforzata con l'eliminazione della certificazione "Covid free" - pag. 23

IN EVIDENZA

La babele dei termini del processo tributario in tempo di Coronavirus

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Il Coronavirus sembra aver infettato anche le capacità tecniche del nostro legislatore, dando vita a una surreale babele riguardo ai termini del processo tributario, pur essendo evidente che, con riguardo ai termini - virus o non virus (e anzi, a maggior ragione, con il virus) - il legislatore ha, non la facoltà, ma l'obbligo, costituzionalmente presidiato, di essere chiaro e di dire con assoluta chiarezza ciò che vuole disporre. Auguriamoci che il nostro legislatore si rimetta al più presto e provveda, in sede di conversione del decreto Liquidità, alle dovute cure rimediali.

Oltre a provocare migliaia di pazienti e di vittime, il Coronavirus deve aver infettato gravemente anche le capacità tecniche (già di per sé non eccelse) del nostro legislatore, dando vita, *ex multis*, a una surreale **babele** riguardo ai **termini del processo tributario**, pur essendo evidente che, riguardo ai termini, virus o non virus (e anzi, a maggior ragione, con il virus), il legislatore ha non la facoltà ma l'obbligo, costituzionalmente presidiato (art. 3 Cost.), di essere chiaro, e dire quindi, con assoluta chiarezza, ciò che vuole disporre. Così da evitare anche a chi, per il momento (e fatte tutte le dovute corna), pur non essendo colpito dal virus, tra un lavaggio di



COVID Fase 2 e tutele sul lavoro: le linee guida dell'INAIL

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Consigliere d'amministrazione INAIL

Si chiude la prima settimana per la fase 2 della gestione dell'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19. L'allentamento delle restrizioni del lockdown cede il passo al buon senso e alla cautela che devono prevalere in ogni situazione, lavorativa ed extra-lavorativa. L'INAIL ha diramato alcune regole a supporto del Governo per operare le scelte migliori e ha inoltre adottato decisioni e misure per assicurare una tutela assicurativa ai lavoratori che contraggano l'infezione da Covid-19 e sospendere i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi. Ora non resta che valutare l'impatto di questo periodo di riapertura. Perché dal successo di questa fase dipenderà molto del prossimo futuro del nostro Paese...

Ha preso avvio, lunedì 4 maggio, la cosiddetta **Fase 2** della gestione dell'emergenza causata dalla pandemia da **Covid-19**. È una fase di grande complessità che vede tornare operativi **4 milioni di lavoratori**. Una situazione nella quale il buon senso e la cautela devono prevalere, sia per quel che riguarda la mobilità che per tutte le situazioni - incluse quelle lavorative - che possono causare assembramenti pericolosi, considerato che il distanziamento è la pratica che più ci ha permesso di contrastare il pericolo di contagio.



Fisco

Per evitare l'ingorgo fiscale

Nel decreto Maggio una nuova sospensione dei termini fiscali

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Un ulteriore differimento dei termini di versamento dell'intero debito fiscale pregresso, maturato per effetto delle sospensioni dettate dai decreti Cura Italia e Liquidità. E' quanto dovrebbe prevedere il decreto Maggio. Nel rinvio dovrebbero rientrare anche avvisi bonari, cartelle e accertamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in 4 rate di eguale importo, con decorrenza dalla stessa data. Dovrebbero invece rimanere ferme le scadenze ordinarie decorrenti dal 1° giugno: l'IMU, da versare entro il 16 giugno, e i versamenti di IRPEF, IRAP e IRES, in scadenza al 30 giugno, con possibilità di pagare entro il 30 luglio con l'aggiunta dello 0,40%.

Il legislatore sembra abbia finalmente compreso l'**ingorgo fiscale** che si genererà, in mancanza di un espresso intervento normativo, alla fine dei mesi di maggio e di giugno. Oltre alle scadenze "ordinarie" dovrebbe sommarsi l'intero carico tributario dovuto alle **sospensioni dei versamenti pregressi**.

Scadenze fiscali: rischio ingorgo a maggio e giugno

Al termine del mese di maggio (scadenza differita al 1° giugno, in quanto cade di sabato) i contribuenti dovrebbero versare in unica soluzione o ratealmente (la prima rata) l'**IVA annuale** (o mensile) sospesa e avente scadenza originaria il 16 marzo 2020. Il differimento riguarda anche le **ritenute** sulle retribuzioni, sui redditi assimilati, i **contributi previdenziali** e i **premi assicurativi**.

Al termine del mese di giugno, dovrebbe teoricamente essere versate l'**IVA**, le **ritenute**, i **contributi** e i **premi INAIL** aventi scadenza nei mesi di **aprile** e di **maggio**.

Nel primo caso, la scadenza ha interessato i contribuenti di minori dimensioni, con ricavi o compensi non superiori (nell'anno 2019) a 2 milioni di euro.

Invece, la sospensione dei termini di versamento relativi alle scadenze di aprile e di maggio, se da una parte ha interessato i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi, dall'altra è stata subordinata alla riduzione del fatturato. La diminuzione, rispetto ai mesi di marzo e aprile dello scorso anno, deve essere di almeno il 33%.

Oltre alle scadenze sopra indicate si sommano quelle ordinarie, quindi l'**IMU** da versare entro il 16 giugno, l'**IRPEF**, l'**IRAP** e l'**IRES** entro la fine del mese di giugno.

Devono poi essere versate, entro la scadenza ordinaria del 31 maggio (differita al 1° giugno) le somme rateizzate che scaturiscono a seguito della **pace fiscale**,

quindi le rate relative alla rottamazione ter, la definizione delle liti pendenti e il saldo e stralcio.

La soluzione

Il legislatore ha ideato una soluzione su due livelli.

In *primis*, dovrebbe essere previsto un **ulteriore differimento dei termini di versamento** riguardante l'intero **debito fiscale pregresso**, precedentemente maturato per effetto delle due sospensioni contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità.

Dovrebbero invece rimanere **ferme le scadenze ordinarie decorrenti dal 1° giugno**. L'IMU dovrà essere versata entro il 16 giugno. Invece, per i versamenti dell'IRPEF, l'IRAP e l'IRES dovrà essere rispettata la scadenza del 30 giugno. Resta altresì ferma la possibilità di effettuare il versamento delle imposte sui redditi, entro i 30 giorni rispetto alla scadenza naturale, quindi entro il 30 luglio con l'aggiunta dello 0,40%.

Il nuovo termine di versamento del debito fiscale pregresso, la cui scadenza è per ora compresa tra il 31 maggio (1° giugno) e il 30 giugno prossimo, dovrà essere estinto in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate** di eguale importo, con decorrenza dalla medesima scadenza del 16 settembre. In tal caso, l'ultima rata avrà scadenza il 16 dicembre prossimo.

In realtà, l'ambito dell'intervento dovrebbe essere più ampio. Sembra, infatti, che siano inclusi nel rinvio delle scadenze, anche gli **avvisi bonari**, le cartelle e gli accertamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio prossimo.

Invece non è ancora chiaro se il decreto "imbarchi" anche la moratoria delle sanzioni per il versamento dell'IMU.

L'attività dell'Agenzia delle entrate: la data del **1° giugno 2020**

L'attività dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe

riprendere a regime il 1° giugno.

Dovrebbe quindi cessare il periodo di sospensione dell'attività con la ripresa delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento. È allo

studio una soluzione che “conghi” la notifica degli atti, senza che ne consegua la decadenza dei termini per l'Agenzia delle Entrate.

Fisco

Le soluzioni individuate dall'OCSE

Covid-19: le restrizioni alla mobilità determinano l'emersione di stabili organizzazioni?

di Massimo Pellicchia, di Fausto Pecoraro - BDO Tax S.r.l. Stp

Le restrizioni alla mobilità imposte dagli Stati per contenere l'epidemia Covid-19 possono avere potenziali conseguenze fiscali anche in termini di emersione di una stabile organizzazione - materiale, personale o da cantiere - in relazione al personale dell'impresa che si trova nella condizione di dovere svolgere il lavoro presso il proprio domicilio, talvolta concludendo anche contratti in nome dell'impresa. Nel documento "OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid-19 Crisis", l'OCSE ha affrontato e risolto (pur sollevando qualche dubbio) queste problematiche legate all'emergenza, indicando anche i criteri cui attenersi per dirimere eventuali conflitti sulla residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche.

Con un documento del 3 aprile 2020 (intitolato "OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid-19 Crisis"), l'OCSE ha voluto affrontare e risolvere alcuni **problemi fiscali** emersi a seguito delle restrizioni imposte dagli Stati per contenere l'epidemia Covid-19. Tali misure, infatti, stanno avendo ripercussioni sulla mobilità delle persone tra Paesi e il lavoro da casa o da remoto (i.e. smart working) sta sostituendo, in tale contesto, le normali modalità di svolgimento del lavoro.

Nel prosieguo verranno, dunque, illustrati i principali chiarimenti contenuti nel documento.

Residenza delle persone fisiche

In merito alla residenza fiscale delle persone fisiche, l'OCSE esamina **due possibili scenari** che potrebbero verificarsi come conseguenza dell'attuale situazione di emergenza.

Nel **primo** scenario il contribuente si trova temporaneamente (i.e., per vacanza o per lavoro) in un Paese diverso da quello della propria abitazione permanente ed è costretto a rimanerci a causa della diffusione del Covid-19.

Nel **secondo** scenario, invece, il contribuente lavora in un dato Paese e ivi ha acquisito lo *status* di residente, ma temporaneamente ritorna al suo Paese di origine a causa della diffusione del Covid-19. Il contribuente, in tale ultimo Stato, potrebbe avere mantenuto lo *status* di residente oppure potrebbe averlo riacquisito avendo fatto ritorno a causa dell'emergenza.

Secondo l'OCSE, in entrambi gli scenari dovrebbe escludersi per il contribuente lo *status* di residente nel Paese in cui è temporaneamente costretto a soggiornare. Laddove, tuttavia, per norma interna fosse considerato residente, la questione andrebbe necessariamente risolta in base al Trattato.

L'art. 4 del Modello OCSE prevede, a tal uopo, una **scala gerarchica di criteri** a cui attenersi per **dirimere i conflitti di residenza**.

Secondo l'OCSE, relativamente al primo scenario, il contribuente deve considerarsi **residente nello home State**, sia in virtù del criterio della abitazione permanente sia, ove questo non risolva il conflitto, in base agli altri criteri previsti dall'art. 4. L'unico conflitto che nel documento OCSE viene risolto a favore dello **host State** è quello in cui il contribuente di fatto possiede una abitazione permanente solo in tale Stato.

Dati i suoi molteplici profili di complessità, l'OCSE ritiene che il conflitto di residenza generato dal secondo scenario possa essere risolto in base al criterio del luogo in cui il contribuente ha la dimora abitualmente, il quale deve essere inteso in termini di frequenza, durata e regolarità nei soggiorni che caratterizzano la vita routinaria di un individuo (v. Commentario art. 4 Modello OCSE, para. 19).

Residenza delle persone giuridiche

In merito alla tematica della residenza fiscale delle persone giuridiche, il documento OCSE sottolinea come l'attuale situazione potrebbe influire sull'**individuazione della sede di direzione effettiva** delle società a causa del luogo in cui tali soggetti possono considerarsi residenti, con l'effetto di doversi confrontare con un'ipotesi di doppia residenza.

L'OCSE avverte che un **cambiamento temporaneo** del luogo di lavoro del **CEO** e degli altri **senior executive** - contemporaneamente all'impossibilità per tali soggetti di viaggiare e far rientro presso la sede della società - rappresenta un evento temporaneo e straordinario che non dovrebbe sollevare problemi di **doppia residenza fiscale**, peraltro, piuttosto rari nel caso di persone giuridiche.

Laddove, tuttavia, sorgesse un siffatto problema, esso andrebbe risolto in base alle regole del Trattato.

Sicché, in base versione del modello OCSE 2017, gli Stati dovrebbero avviare una **procedura amichevole** per dirimere la controversia. Il Commentario (v. Commentario art. 4 modello OCSE, para. 24) indica

tra i fattori da prendere in considerazione, ad esempio, il luogo in cui:

- il CdA (o organo equivalente) solitamente si riunisce;
- il CEO o gli altri senior executive solitamente svolgono la propria attività;
- la persona giuridica ha la propria sede centrale.

Per i Trattati siglati ante Modello OCSE 2017, invece, l'unico criterio per stabilire la residenza di una persona giuridica è quello del **place of effective management**, ovverosia il luogo dove vengono prese le decisioni chiave per la conduzione dell'attività di impresa. L'OCSE, a tal proposito, fornisce una chiave di lettura della disposizione che focalizza l'attenzione sulle modalità con cui normalmente e abitualmente l'attività viene svolta. In tal senso, assumono rilevanza i fatti e le circostanze che caratterizzano l'abituale ed ordinario place of effective management. Andrebbero, per converso, esclusi dall'esame quei fatti legati all'eccezionalità e temporaneità del momento.

Stabile organizzazione

L'OCSE affronta anche il tema delle potenziali conseguenze fiscali in termini di emersione di una stabile organizzazione materiale, personale o da cantiere, in relazione al personale dell'impresa che si trova nella condizione di dovere svolgere il lavoro presso il proprio domicilio, talvolta concludendo anche contratti in nome dell'impresa. L'OCSE, in tal senso, osserva che:

a) in relazione al caso della **stabile organizzazione materiale**, la temporanea situazione di "teleworking from home" non configurerebbe una stabile organizzazione materiale in quanto lo svolgimento del lavoro da remoto è frutto di decisioni prese a livello governativo in virtù di una causa di forza maggiore e non piuttosto del risultato di specifiche direttive impartite dall'impresa estera.

Il Commentario all'art. 5 Modello OCSE, para. 18, afferma che, sebbene l'attività di impresa sia svolta presso una base fissa, quale potrebbe essere lo home office di una persona che lavora per l'impresa estera, tale circostanza non è in sé in grado di condurre all'affermazione che tale base fissa sia a disposizione dell'impresa non residente e che, quindi, configuri una stabile organizzazione, in quanto, per un verso, l'utilizzo dell'abitazione avverrebbe in modo intermittente e, per altro verso, l'impresa sarebbe priva di qualsivoglia potere di accesso o di controllo su di essa;

b) in relazione alla **stabile organizzazione personale**, l'OCSE richiede che le funzioni dell'agente siano svolte in modo abituale. Il Commentario all'art. 5 del modello OCSE 2014, para. 6, chiarisce infatti che una stabile organizzazione esiste soltanto nel caso in cui l'attività abbia un certo grado di permanenza e non,

per converso, nel caso in cui l'attività sia temporanea o transitoria. Nel Commentario all'art. 5 del Modello OCSE 2014, para. 33.1 (Cfr. para. 98 Commentario art. 5 Modello OCSE 2017), si sottolinea, infatti, che il **requisito dell'abitudine** nella conclusione dei contratti esclude, per converso, il configurarsi di una stabile organizzazione laddove la presenza dell'impresa sia meramente transitoria.

Dunque, se in virtù di una causa di **forza maggiore** o per specifiche **imposizioni governative**, un agente o un dipendente si trova costretto per un breve periodo a concludere, da remoto, contratti per conto di un'impresa estera, tale circostanza - secondo l'OCSE - non configura di per sé un'ipotesi di abitudine, data la natura temporanea della situazione in cui il soggetto si trova. A diversa conclusione dovrebbe giungersi laddove l'agente già prima dello scoppio dell'epidemia esercitasse in modo abituale tale attività;

c) in relazione alla **stabile organizzazione da cantiere**, ai fini della verifica della durata minima (6 mesi per il modello ONU e 12 mesi per il modello OCSE) - requisito questo necessario affinché si possa configurare una stabile organizzazione da cantiere - dovrà computarsi **anche il periodo di temporanea interruzione** dovuta allo scoppio dell'epidemia di Covid-19.

Il Commentario all'art. 5 del modello OCSE, para. 55, infatti, chiarisce che tutte le sospensioni dell'attività rientrano nella normalità della gestione del cantiere. Il para. 55 precisa, più in particolare, che il cantiere non può considerarsi cessato quando il lavoro viene temporaneamente sospeso come, ad esempio, avviene in caso di difficoltà di approvvigionamento di materiali o impossibilità di avvalersi di forza lavoro.

Lavoratori transfrontalieri

L'OCSE chiarisce, inoltre, il trattamento da riservare ai sussidi erogati dai governi per sostenere l'occupazione. Essi sarebbero assimilabili alle somme che il datore di lavoro paga al termine del periodo di lavoro (e.g., incentivi all'esodo, TFR, etc.) e, dunque, tassabili come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 15 del modello OCSE.

La disposizione convenzionale stabilisce il **concorso nella tassazione** di tali redditi dello Stato in cui il lavoro viene prestato e di quello di residenza del lavoratore, al ricorrere di talune **condizioni**.

Sicché, nel caso dei **lavoratori transfrontalieri**, lo Stato che di fatto assoggetta a imposizione tali redditi è quello in cui viene prestata l'attività, essendo lo Stato di residenza del lavoratore tenuto a concedere il credito d'imposta.

In tal senso, l'OCSE osserva che, in considerazione dell'attuale situazione, potrebbero sorgere delle

complicazioni per datori di lavoro e dipendenti in materia di adempimenti fiscali laddove lo Stato, in precedenza legittimato a tassare i redditi di lavoro, perdesse tale diritto essendo venute meno le condizioni previste dell'art. 15. Sicché i datori di lavoro che avessero effettuato un prelievo a titolo di **ritenuta alla fonte** illegittimo si troverebbero nelle condizioni di dovere sospendere tale prelievo e a **restituire le somme** illegittimamente trattenute; mentre, i dipendenti dovrebbero, ad esempio, dichiarare i redditi di lavoro nello Stato di residenza.

Ne deriva, secondo l'OCSE, la necessità che gli Stati si coordinino per evitare o mitigare i potenziali costi di compliance.

In conclusione

Il lavoro svolto dall'OCSE, teso ad affrontare alcune problematiche fiscali sorte per effetto dello scoppio dell'epidemia di Covid-19, è sicuramente lodevole.

Nel fornire una soluzione a ciascuna di esse, sembra privilegiarsi un approccio che dia rilevanza ai fatti che sono espressione di un comportamento abituale/ordinario e, dunque, non influenzato dalle contingenze del momento. Ciò rimanendo sempre nel perimetro delle disposizioni del modello OCSE e del suo Commentario.

Per questo colpisce che l'OCSE ritenga necessario **conteggiare il periodo di interruzione dei lavori**, dovuta all'epidemia, per la verifica del requisito temporale nell'ipotesi di stabile organizzazione da cantiere. Nonostante la coerenza della soluzione rispetto a quanto prevede il Commentario sul punto, l'OCSE sembra abbandonare l'approccio seguito nella risoluzione degli altri casi, per sposarne uno - eccessivamente formalistico - volto a considerare come "**normale**" l'**attuale situazione**, con conseguenze fiscali potenzialmente dannose per le imprese di settore.

Fisco

L'Editoriale di Cesare Glendi

La babele dei termini del processo tributario in tempo di Coronavirus

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Il Coronavirus sembra aver infettato anche le capacità tecniche del nostro legislatore, dando vita a una surreale babele riguardo ai termini del processo tributario, pur essendo evidente che, con riguardo ai termini - virus o non virus (e anzi, a maggior ragione, con il virus) - il legislatore ha, non la facoltà, ma l'obbligo, costituzionalmente presidiato, di essere chiaro e di dire con assoluta chiarezza ciò che vuole disporre. Auguriamoci che il nostro legislatore si rimetta al più presto e provveda, in sede di conversione del decreto Liquidità, alle dovute cure rimediali.

Oltre a provocare migliaia di pazienti e di vittime, il Coronavirus deve aver infettato gravemente anche le capacità tecniche (già di per sé non eccelse) del nostro legislatore, dando vita, *ex multis*, a una surreale **babele** riguardo ai **termini del processo tributario**, pur essendo evidente che, riguardo ai termini, virus o non virus (e anzi, a maggior ragione, con il virus), il legislatore ha non la facoltà ma l'obbligo, costituzionalmente presidiato (art. 3 Cost.), di essere chiaro, e dire quindi, con assoluta chiarezza, ciò che vuole disporre. Così da evitare anche a chi, per il momento (e fatte tutte le dovute corna), pur non essendo colpito dal virus, tra un lavaggio di mani e l'altro e con l'ansia derivante dal susseguirsi dei bollettini medici che non lasciano presagire a breve la fine di questo disastro, si vede costretto (dovendosi occupare del proprio lavoro in attesa delle prossime fasi, 2, 3 o che altra) a una pressoché disperata ricerca di sapere a quando debbano "spostarsi" (questo è il termine, del tutto atecnico, ma che, ovviamente, va ora di moda) le scadenze dei termini ricadenti nel periodo di lockdown.

Nell'editoriale del 18 aprile 2020 si era già messo in luce l'improprio impiego dei, nient'affatto uguali, due istituti della "sospensione" e della "proroga" dei termini nell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), con i conseguenti dubbi, riscontrabili *ex littera legis*, sullo "spostamento" o meno all'11 maggio 2020 dei termini scadenti dopo il 15 aprile 2020, disposto dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), dato che quest'ultima norma, per l'appunto, "proroga" all'11 maggio soltanto il termine del 15 aprile, che costituiva l'ultimo giorno del periodo di "sospensione" dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, benché logica ed elementare buon senso impongano l'adozione di una sospensione generalizzata per tutti i termini rientranti nel periodo di lockdown.

Nella legge di conversione, predisposta dagli stessi illustri facitori del D.L. n. 18/2020, nulla è detto in proposito e anche l'Agenzia delle Entrate nella circolare

n. 10/2020, pur animata dal lodevole impegno di cercare di mettere ordine in una normativa così sbrodolata, tace sul punto. Il che può significare, anzitutto, che neanche gli autori della circolare si sono accorti dell'errore. O, in prospettiva più ottimistica, potrebbe anche significare che gli stessi abbiano **sottovalutato il problema**, confidando in una (e dando per scontata una) interpretazione c.d. teleologica, o, in parole più terra a terra, di elementare **buon senso**, che costituisce, com'è noto, un **criterio ermeneutico normativamente previsto**, ma che purtroppo, per chi ha esperienza di queste cose, non fornisce assoluta tranquillità, essendo il buon senso una variabile indipendente anche in tempi non emergenziali e, tanto più ora, dunque, in epoca frastornata come quella in cui si vive.

La stessa Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 5/E e n. 6/E/2020, fidando sempre nel buon senso, ha inoltre sostenuto, con molta tranquillità, che la sospensione di cui all'art. 83, D.L. n. 18/2020 è cumulabile con la sospensione del termine per ricorrere prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997 per il caso di presentazione d'istanza di **accertamento con adesione**. Dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'ufficio, questa tranquillità si può anche capire dato che, in caso di errore, determinatasi l'intempestività del ricorso, chi ci rimette è sempre e solo il contribuente.

Ma per quest'ultimo questa tranquillità, benché nuovamente manifestata nella recentissima circolare n. 11/E del 6 maggio (in risposta al quesito 5.10), non può essere in nessun modo garantita e avallata. Se è vero, com'è vero, che, relativamente alla cumulabilità o meno della sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 con la **sospensione feriale** prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969, la Corte di Cassazione, in un primo tempo, aveva ritenuto cumulabili le due sospensioni ma, successivamente (con ordinanza 5 giugno 2013, n. 11632 della VI/T), aveva cambiato idea, escludendo la cumulabilità tra queste due sospensioni, finché, a seguito delle pressioni

fatte dalla stessa Amministrazione a livello politico, il legislatore era infine intervenuto, con l'art. 7-*quater* del D.L. n. 193/2016, disponendo, al comma 18, che "i termini di sospensione relativi alle procedure di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale".

Paradossalmente, è proprio questa nuova disposizione che ora può causare **incertezza**.

Questa disposizione, ritenuta dalla stessa Suprema Corte **norma d'interpretazione autentica**, è, infatti, di per sé, disposizione di **natura eccezionale**, come tale **insuscettibile di estensione applicativa**.

E siccome questa disposizione si riferisce specificamente alla sospensione durante il periodo feriale, essa non riguarda il periodo di sospensione *ex* Coronavirus, che non s'identifica (magari, "così foss'ei", come diceva il Sommo Poeta) con il periodo feriale. Con la conseguenza che non si può escludere, a priori, e si deve anzi, prudenzialmente temere che possa, quanto meno, riprospettarsi il **contrasto interpretativo** sopra ricordato nell'ambito della Suprema Corte, con le gravissime conseguenze che ben si possono prefigurare.

Il mare magnum dell'incertezza, comunque, non finisce qui.

Resta, a tutt'oggi, irrisolta l'antinomia, già da altri avvertita, tra l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, che dovrebbe riguardare *aequo pede* (e non in termini sghembi) tutte le parti del processo tributario, uffici compresi, e l'art. 67 di questo stesso D.L. che contiene un regime disciplinare per così dire riservato all'attività "di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori", che, incredibilmente, configura un trattamento disallineato

e asimmetrico rispetto a quello di cui all'art. 83, prevedendosi addirittura un *dies a quo* del periodo di sospensione dall'8 marzo anziché dal 9 marzo 2020, e con *dies ad quem* del 31 maggio, anziché del 15 aprile, successivamente spostato all'11 maggio 2020, con l'assurdo stabilimento di un maggiore periodo di sospensione dei termini pro fisco rispetto al periodo di sospensione dei termini che dovrebbe valere per tutte le parti del processo, uffici compresi, in aperto contrasto con gli articoli 3, 24, 111 Cost., e con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valevole anche nel nostro ordinamento ex art. 117 Cost.

Come già si è detto, anche il nostro legislatore è stato evidentemente colpito dal Coronavirus. Ma dovrebbe rimettersi al più presto, e provvedere, in sede di conversione del D.L. n. 23/2020, alle dovute cure rimediali.

Che cosa ci vuole a mettere nell'art. 67 e nell'art. 83 una **stessa unica data di decorrenza** (8 marzo)?

Che cosa ci vuole per togliere nell'art. 67 le parole "e di contenzioso"? E a scrivere, inoltre, chiaro e tondo, che la sospensione di cui all'art. 83 vale per **tutti i termini rientranti nel periodo di lockdown** (da tradursi in italiano, naturalmente) ed è unitariamente considerata?

E che cosa costa aggiungere che questo periodo di sospensione è cumulabile con la sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 218/1997?

Basta davvero poco.

E se non lo farà, il legislatore italiano, nella sua astrattezza, ovviamente, merita proprio di spegnersi grazie al Coronavirus.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Vending machine: la trasmissione dei corrispettivi mediante il Registratore Telematico

Nell'ipotesi in cui nel medesimo locale in cui si trova la vending machine, il soggetto titolare effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante Registratore Telematico, quest'ultimo può essere utilizzato per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici. Lo ha sottolineato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 125 dell'8 maggio 2020 con cui ha anche ricordato la definizione di distributore automatico, vending machine.

Con la risposta a interpello n. 125 dell'8 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **vending machine** e **trasmissione dei corrispettivi**. Il D. Lgs. n. 127 del 2015 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano **commercio al minuto** memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

Tra l'altro a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato dei provvedimenti in attuazione di queste previsioni e da questi documenti di prassi è possibile trarre una serie di indicazioni tra cui la definizione di distributore automatico ("**vending machine**"), inteso come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un **sistema elettronico** (c.d. "sistema master") costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
- un **erogatore di beni** e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono l'erogazione del bene o servizio selezionato;
- una "**porta di comunicazione**" capace di trasferire

digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Per i distributori automatici privi della "porta di comunicazione" è previsto che l'acquisizione dei dati del Sistema master descritti nell'allegato "Tipi Dati per i Corrispettivi" avviene manualmente, mentre la trasmissione telematica dei dati avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un "dispositivo mobile" censito dal sistema dell'Agenzia delle entrate.

Nell'ipotesi in cui nel medesimo locale in cui si trova la **vending machine**, il soggetto titolare effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante Registratore Telematico, quest'ultimo può essere utilizzato per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici.

Inoltre i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria prevedono quale strumento alternativo al **Registratore Telematico**, ai fini della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, e del rilascio del documento commerciale:

- i registratori di cassa adattati a Registratori Telematici;
- la procedura messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/05/2020, n. 125](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Ecobonus e sisma bonus: come cedere il credito d'imposta

In tema di credito d'imposta ecobonus e sisma bonus è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 126 dell'8 maggio 2020. E' possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario

utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 126 dell'8 maggio 2020 riguardante la cessione del credito d'imposta **ecobonus** e **sisma bonus**. L'Amministrazione finanziaria ha definito con diversi provvedimenti le modalità attuative della **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi del D.L. n. 63 del 2013.

In particolare, con il provvedimento del 28 agosto 2017 sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla **detrazione** spettante per gli interventi di **riqualificazione energetica** effettuati sulle parti comuni di edifici, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 ha disciplinato le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del **rischio sismico** e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Tra l'altro è stato effettuato il coordinamento con il provvedimento del 28 agosto 2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

In particolare, si stabilisce che le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017 applicano anche alle modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, è stato previsto che:

- il condomino può cedere l'intera **detrazione** calcolata o sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile;

- il **cessionario** può cedere, in tutto o in parte, il credito

d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile;

- il **credito d'imposta** diviene "disponibile" per il cessionario non prima del 10 marzo dell'anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso **fattura** comprensiva del relativo importo.

Con specifico riferimento all'utilizzo del **credito d'imposta** da parte del cessionario si prevede che il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in **compensazione** sulla base delle rate residue e la quota di credito che non è utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso, ma "può essere utilizzata negli anni successivi", senza, peraltro, indicare alcun limite temporale; il cessionario, pertanto, fermo restando l'obbligo di ripartire in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al completo esaurimento delle stesse.

Di conseguenza è possibile **cedere il credito** anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le **rate del credito** che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/05/2020, n. 126

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Imposte pagate in uno Stato estero da parte di un

consorzio di diritto estero: il credito d'imposta

Come emerge dai principi contenuti nel Report OCSE del 1999 intitolato "The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships", l'eventuale applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte (Stato X) e lo Stato di residenza dei soci dell'entità trasparente (Italia) risulta subordinata alla circostanza che quest'ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della società trasparente. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 127 dell'8 maggio 2020, riguardante il credito d'imposta in merito alle imposte pagate in uno Stato estero.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 127 dell'8 maggio 2020 riguardante la possibilità di fruire di un credito d'imposta in merito alle imposte pagate in uno Stato estero da parte di un **consorzio di diritto estero** in forma di società semplice. A tal proposito, occorre distinguere la tassazione riguardante i redditi imputati dal **consorzio per trasparenza** ad una società del Consorzio dalla tassazione delle prestazioni rese direttamente dalla società per il tramite del Consorzio.

Con riferimento alla **tassazione dei redditi** imputati dal Consorzio per trasparenza alla società si osserva che i redditi sono di natura marginale, dal momento che il Consorzio si limita a ribaltare le prestazioni ricevute, trattenendo una percentuale per la copertura dei costi amministrativi di funzionamento.

La Convenzione contro la doppia imposizione con il Paese Estero consente l'applicazione della stessa alle **persone residenti** di uno o entrambi gli Stati contraenti.

La Convenzione non è applicabile al Consorzio, atteso che, ai fini convenzionali, tale entità è una persona ma non può essere considerata **residente**, in quanto è **trasparente** ai fini fiscali. Tuttavia, i benefici convenzionali possono essere accordati al socio residente se, in base alla disciplina domestica, il reddito che egli ritrae dal consorzio è considerato reddito di un soggetto residente.

Come emerge dai principi contenuti nel Report OCSE del 1999 intitolato "The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships", l'eventuale applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte (Stato X) e lo Stato di residenza dei soci **dell'entità trasparente** (Italia) risulta subordinata alla circostanza che quest'ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della **società trasparente**. Nell'ipotesi descritta dall'interpello, l'Italia, Stato di residenza del partecipante, considera le entità estere,

sebbene **trasparenti** in base alla legislazione dello Stato di localizzazione, come se fossero **opache**. Ciò significa che i redditi conseguiti dal Consorzio non soggiacciono alla potestà impositiva italiana poiché la norma interna non riconosce alcun presupposto di tassazione.

Considerato che, ai fini fiscali, l'Italia non alloca al suo residente il reddito conseguito dal Consorzio, la Convenzione non può essere invocata per i redditi conseguiti dal Consorzio con la conseguenza che lo Stato X può esercitare la sua pretesa impositiva sugli stessi in base alla normativa interna, tassando il **socio per trasparenza**.

Riguardo al trattamento da riservare in Italia agli eventuali utili che il Consorzio dovesse distribuire alla società valgono i chiarimenti già resi in relazione alla partecipazione del **socio residente** in società trasparenti estere.

Proprio in virtù della **finzione di opacità** dell'entità estera, gli eventuali utili che dovessero essere distribuiti al socio residente sarebbero quantificati con modalità analoghe a quelle dei dividendi distribuiti da una società estera "realmente" opaca, ossia valorizzando le imposte pagate all'estero come se fossero state pagate dalla società stessa.

Pertanto, al fine di rimediare all'eventuale **doppia imposizione**, dagli utili che dovessero eventualmente essere corrisposti alla società sarebbero scomputate le imposte pagate all'estero relativamente a tale quota di utile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/05/2020, n. 127](#)

Lavoro e Previdenza

Novità anche per l'APE sociale

Lavoratori usuranti e precoci: domanda di pensionamento entro il 1° giugno

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Prorogate le scadenze per richiedere la pensione per lavoratori precoci e usuranti. A stabilirlo è il decreto Cura Italia e l'INPS, con la circolare n. 50 del 2020, ha fornito le indicazioni operative. Il rinvio è conseguenziale alla sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, operativa dal 23 febbraio al 1° giugno. Oltre che tali categorie di lavoratori, novità sono previste anche con riferimento all'APE sociale. Per l'anticipo pensionistico si considerano tempestive le domande di riconoscimento dei requisiti presentate entro il 1° giugno 2020.

Per effetto di quanto previsto dal decreto Cura Italia che, *inter alia*, ha prorogato i **termini di decadenza** dal 23 febbraio al 1° giugno in materia previdenziale e assistenziale, si sono modificate anche le scadenze per richiedere la pensione per **lavoratori precoci**, **APE sociale** e **lavoratori usuranti**.

Così come ha chiarito l'INPS con la circolare 50 del 4 aprile 2020, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il **nuovo termine** per richiedere le prestazioni è il **1° giugno**.

Lavoratori precoci

Partendo dal pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, va ricordato che possono accedere a tale canale i lavoratori che possono far valere **12 mesi di contributi effettivi**, antecedentemente al compimento dei 19 anni d'età e versano in determinate condizioni indicate dalla legge (disoccupati; invalidi; *caregivers*), i quali, fino al 31 dicembre 2026, hanno possibilità di mettersi in pensione con 41 anni di contribuzione.

Nel caso in cui si sia in possesso di tali requisiti si può presentare **domanda di riconoscimento del diritto** in via ordinaria entro il termine del 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti con la applicazione di una finestra mobile di 3 mesi. Per effetto della crisi epidemiologica da coronavirus per quest'anno il termine viene posticipato, come anticipato, al 1° giugno.

APE sociale

Le categorie potenzialmente beneficiarie della prestazione assistenziale sono 4.

Vi sono in primo luogo i soggetti in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Vi sono poi i **caregivers** che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente

con handicap grave ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Ci sono ancora coloro che hanno una **riduzione della capacità lavorativa** uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Possono ancora accedere all'APE sociale i lavoratori dipendenti che svolgono specifiche **attività "gravose"** da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Ante Covid 19 la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale poteva essere presentata entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020. Con la circolare INPS del 4 aprile 2020 n. 50 si è precisato che le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per l'APE sociale, presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020 (istanza tempestiva).

La **disamina delle istanze** che originariamente avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2020, sarà effettuato, anche successivamente alla predetta data, in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell'istruttoria.

In via conseguenziale per il 2020 si considerano nella **seconda finestra** di scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni le domande presentate **dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020**. Rimangono immutati i termini per il terzo scrutinio

delle domande di APE sociale (dal 16 luglio al 30 novembre 2020).

Lavori gravosi

Per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al D.Lgs. n. 67/2011) è stata conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. **quote** (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Tali attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni.

I predetti requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla **tipologia di lavoro usurante** e in ogni caso non inferiori a 62 anni di età e 35 anni di contributi dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni).

Anche per i lavoratori usuranti è sterilizzato fino al 2026 l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita. Dal 2017 è stato poi soppresso il regime di posticipo della decorrenza precedentemente in

vigore (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi).

A causa dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 i lavoratori che maturano i **requisiti previdenziali** agevolati (cioè almeno 61 anni e 7 mesi di età; 35 anni di contributi ed il quorum 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6) nel corso del 2021 potranno produrre all'INPS la **domanda di accertamento** dei requisiti per il pensionamento anticipato entro il 1° giugno 2020 (anziché entro il 1° maggio 2020 come indicato nel messaggio inps 793/2020). La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° giugno 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il **differimento della decorrenza** del trattamento pensionistico anticipato pari ad uno, due o tre mesi rispettivamente a seconda se la domanda è presentata dal 2 giugno al 1° luglio 2020; dal 2 luglio al 31 agosto 2020; oppure dal 1° settembre 2020 in poi.

La domanda di pensionamento dovrà essere prodotta poi dopo l'accertamento in senso positivo da parte dell'Inps del diritto al beneficio.

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Cesare Damiano

COVID Fase 2 e tutele sul lavoro: le linee guida dell'INAIL

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Consigliere d'amministrazione INAIL

Si chiude la prima settimana per la fase 2 della gestione dell'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19. L'allentamento delle restrizioni del lockdown cede il passo al buon senso e alla cautela che devono prevalere in ogni situazione, lavorativa ed extra-lavorativa. L'INAIL ha diramato alcune regole a supporto del Governo per operare le scelte migliori e ha inoltre adottato decisioni e misure per assicurare una tutela assicurativa ai lavoratori che contraggono l'infezione da Covid-19 e sospendere i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi. Ora non resta che valutare l'impatto di questo periodo di riapertura. Perché dal successo di questa fase dipenderà molto del prossimo futuro del nostro Paese...

Ha preso avvio, lunedì 4 maggio, la cosiddetta **Fase 2** della gestione dell'emergenza causata dalla pandemia da **Covid-19**. È una fase di grande complessità che vede tornare operativi **4 milioni di lavoratori**. Una situazione nella quale il buon senso e la cautela devono prevalere, sia per quel che riguarda la mobilità che per tutte le situazioni - incluse quelle lavorative - che possono causare assembramenti pericolosi, considerato che il distanziamento è la pratica che più ci ha permesso di contrastare il pericolo di contagio.

L'INAIL ha diramato, di recente, alcune regole che sono state portate nel Comitato tecnico-scientifico che fornisce al Governo i supporti per operare le scelte migliori. L'INAIL è presente nel Comitato tecnico-scientifico con un proprio rappresentante. Il Comitato, del quale fanno parte anche l'Istituto Superiore di Sanità e vari ministeri - come quelli della Sanità e del Lavoro -, ha dovuto realizzare una sintesi tra le **linee guida** presentate dai vari enti per poi fornire suggerimenti al Governo affinché potesse prendere le sue autonome determinazioni.

L'INAIL ha suggerito tre criteri.

Primo, l'esposizione al rischio di contagio. Penso a medici e infermieri e a chi tratta materiali biologici di particolare pericolosità.

Secondo, la prossimità. Ad esempio, la distanza tra un addetto e un altro in un impianto industriale: tipico esempio è la catena di montaggio.

Terzo, l'assembramento: ad esempio, nel caso di uno spettacolo. L'opposto è lavorare in solitudine o quasi. Con la somma di questi criteri sono stati individuati i **settori più o meno esposti** attraverso alcune scale di rischio - basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto. Per indicare degli esempi, l'agricoltura è considerata, sulla base di questi criteri, un settore a basso rischio: si lavora distanziati e all'aperto, in una condizione di maggiore protezione. Mediamente, lo è la manifattura, con l'ovvia osservanza di norme e dispositivi essenziali. Ad alto rischio sono, ovviamente, medici e infermieri. Così come il dentista il quale, nel suo studio,

opera a contatto stretto con i pazienti.

In secondo luogo, credo sia stato molto importante avere definito, attraverso il protocollo interconfederale sottoscritto dalle parti sociali, i criteri che consentono di accedere all'**attività di lavoro**. Nella Fase 2 avviata questa settimana, quasi 4 milioni di lavoratori tornano nel circuito della produzione con i relativi problemi di movimento e di aggregazione. Questo accordo, dal quale, per filiazione, sono nati alcuni protocolli di settore, indica, in tredici punti, le **strategie più idonee per la prevenzione**: sanificare gli ambienti di lavoro, proseguire con l'utilizzo dell'attività in modalità agile dove possibile, dotare i lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuale, rilevare la temperatura all'ingresso del luogo di lavoro, differenziare gli accessi per l'entrata e l'uscita, procedere alle opportune riorganizzazioni dell'attività lavorativa tenendo conto anche della presenza di lavoratori particolarmente fragili sul posto di lavoro, inserire il distanziamento sociale nella riorganizzazione del lavoro e delle aree comuni - come la mensa, i box fumatori o relax - e in tutte le attività extra-lavorative che si possono svolgere nell'ambiente aziendale.

Veniamo alle **decisioni e alle misure adottate dall'INAIL** per affrontare la crisi Covid.

In primo luogo, vi è il fronte amministrativo, per il quale sono stati sospesi i **termini** per gli **adempimenti** e i **versamenti**. Parliamo dei premi in scadenza, delle rate mensili, delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per il 2019-2020 - ossia il "premio", consistente in uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", riconosciuto dall'Istituto alle aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Altrettanto, sono stati sospesi i termini per l'invio della relativa documentazione e delle dichiarazioni relative alle retribuzioni del 2019.

Inoltre, sono state sospese le richieste di saldo delle sanzioni civili per tardato pagamento, per le posizioni

assicurative territoriali e per le posizioni assicurative della navigazione.

Per i comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal DPCM del 1° marzo, e per le imprese della filiera del turismo, compresi agenzie di viaggio e tour operator attivi su tutto il territorio nazionale, è proseguita la sospensione dei termini per i versamenti con scadenza nel periodo tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Ancora, sono stati sospesi, dal 23 febbraio a tutto il primo giugno, i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all'INAIL per accedere alle prestazioni erogate dall'Istituto.

In secondo luogo, vediamo il **fronte assistenziale**. Al riguardo è particolarmente rilevante il fatto che il Legislatore, con il cosiddetto decreto Cura Italia (peraltro di recente convertito in legge), abbia esteso la **tutela assicurativa INAIL** al lavoratore che contragga l'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro o anche in itinere, applicando allo stesso (o ai suoi familiari in caso di decesso) il diritto alle prestazioni previste dal D.P.R. n. 1124/65 per la cosiddetta malattia-infortunio. Tale estensione, che vede l'INAIL in primo piano, riguarda in primis i contagi contratti da medici, infermieri, operatori di strutture sanitarie, dipendenti sia del Servizio Sanitario Nazionale che di strutture private ed altre categorie che lavorano in contatto con l'utenza, come chi opera, ad esempio in front-office, alla cassa o a un banco, gli addetti alle vendite, il personale non sanitario con mansioni tecniche, di supporto o

pulizia negli ospedali, e gli operatori delle ambulanze. Per queste categorie, infatti, l'INAIL ha chiarito che il riconoscimento dell'infortunio da Covid-19 sia assicurato da una **presunzione semplice di origine professionale** del contagio. Peraltro, le prestazioni INAIL in materia possono essere altresì fruite dalle altre categorie di lavoratori, cui però spetterà l'onere di provare l'origine lavorativa del contagio. Inoltre, dette prestazioni possono essere applicate anche durante il periodo di quarantena o di autoisolamento a casa; fatti che comportano l'astensione dal lavoro. In definitiva, si tratta di una giusta scelta di tutela che mira altresì a garantire maggiore certezza delle situazioni giuridiche soggettive, evitando sovrapposizioni con altri interventi di sostegno relativi ai periodi di astensione dal lavoro per i lavoratori posti in sorveglianza sanitaria e per i quali il contagio sul lavoro non sia accertato. Questa circostanza, infatti, esclude la possibilità di intervento della tutela INAIL.

Queste sono state, dunque, le **due principali direttrici** lungo le quali si sta svolgendo l'azione dell'INAIL di contrasto alle conseguenze sociali, sanitarie e lavoristiche della pandemia, nell'ambito del suo campo di attività. Ora, sarà da valutare l'impatto di questo periodo di riapertura. Dal successo di questa fase - così come dalle moltissime variabili economiche che ci troviamo di fronte - dipende molto del **prossimo futuro del nostro Paese** dopo questi duri mesi di sofferenza e di chiusura.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti delle Entrate

Premio 100 euro ai dipendenti: per la soglia reddituale rileva il reddito di lavoro “pieno”

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Nel calcolo della soglia reddituale di 40mila euro, che rileva ai fini del diritto al premio di 100 euro ai dipendenti che nel mese di marzo hanno lavorato presso la sede aziendale, occorre considerare i redditi percepiti indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore fruisca di un'agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta. E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/2020, escludendo, in aggiunta, che il bonus sia erogabile ai dipendenti del datore di lavoro italiano che prestano l'attività lavorativa all'estero.

Il **limite reddituale** di 40mila euro per il diritto al **bonus premiale** disposto a favore dei lavoratori dipendenti non comprende né i redditi soggetti a tassazione separata né quelli soggetti a imposta sostitutiva dell'IRPEF. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020 rispondendo a numerosi quesiti riguardanti il decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020) e decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).

In realtà questa risposta era già stata data dall'Agenzia stessa con la circolare n. 8/2020, ma il dubbio era sorto a seguito del richiamo contenuto in detta circolare alle disposizioni relative al **premio di produttività**, il cui limite reddituale comprende, invece, anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva.

Purtuttavia, stante la finalità della norma di cui all'art. 63 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020, volto a “premiare” con un **bonus di 100 euro** i lavoratori che nel mese di marzo hanno dovuto prestare l'attività lavorativa in azienda senza potersi avvalere di misure alternative -quali lo Smart working, nel limite reddituale di 40.000 euro si deve tenere conto dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2019, anche se esclusi da tassazione a seguito di norme specifiche.

Pertanto, se il lavoratore ha beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 o dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel calcolo del limite dei 40.000 euro -superati i quali si perde il diritto al bonus premiale - occorre considerare i **redditi percepiti dal lavoratore**, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un'agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta. Ciò vale anche per i **lavoratori frontalieri** che possono fruire di un abbattimento di 7.500 euro del reddito imponibile e per i

residenti a Campione di Italia.

Certificazione unica 2020

Ferma restando l'esclusione delle somme soggette a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, il calcolo deve essere effettuato tenendo conto di **tutti i redditi di lavoro subordinato** percepiti dal lavoratore nell'anno precedente quello di erogazione del premio, anche se corrisposti da più datori di lavoro. Pertanto, se il **conguaglio di fine anno** non è stato effettuato dal datore di lavoro che eroga la somma premiale, diventa necessario acquisire le certificazioni rilasciate dagli altri datori di lavoro relative all'anno 2019 (CU2020). A questo proposito, la risposta n. 5.4 dell'Agenzia delle Entrate precisa che rileva esclusivamente il reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito e che ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale si deve o considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della **CU 2020**, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.

In caso di lavoratori frontalieri si dovrà computare anche la **quota di reddito esente** percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456. La quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d'Italia è indicata nell'annotazione della CU 2020 con il codice “CA”.

Attività lavorativa all'estero

Considerato che il premio è stato introdotto a seguito della situazione epidemiologica riscontrata in Italia, l'Agenzia delle Entrate esclude che il bonus di euro 100 sia erogabile ai dipendenti del datore di lavoro italiano che prestano l'attività lavorativa all'estero.

Criteri di calcolo

Si ricorda che il premio deve essere **rapportato ai**

giorni di lavoro prestato e deve essere erogato a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro i termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno. Non rientrano nel computo i periodi di **lavoro svolto a distanza**, ovvero al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

Compensazione

Il datore di lavoro recupera gli importi erogati portandoli in compensazione nel **mod. F24** utilizzando i **codici** istituiti con la Risoluzione n.17/2020:

- “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”;

e, nel modello F24 Enti pubblici con il codice:

- “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Lavoro e Previdenza

Nota INL

Cura Italia: sospensione termini e proroga DURC fino al 29 ottobre 2020

Arrivano dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 6 maggio 2020, chiarimenti e indicazioni precise riguardo i termini di sospensione applicabili ai procedimenti amministrativi, secondo quanto disposto dalla legge di conversione del decreto Cura Italia. L'Ispettorato specifica le modalità di notifica dei verbali e i relativi termini per adempiere, indicando altresì i termini di proroga di tutti i certificati emessi e ricordando che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

Con la nota del 6 maggio 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga la portata applicativa delle disposizioni introdotte dal decreto Cura Italia che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato, anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane e in particolare sulla "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".

Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il periodo di sospensione trova applicazione, tra l'altro, anche:

- a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali;
- b) per lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione;
- c) per la notificazione dei processi verbali.

Notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione

dello stato di emergenza.

Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che:

- in caso di notifica con deposito dell'avviso in cassetta la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità di ritiro fino al 30/05/2020 e termine di avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel decimo giorno successivo al deposito in cassetta;

- i termini di adempimento dei verbali dell'INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell'avviso in cassetta, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo 31 luglio 2020.

I termini di adempimento posti a carico dei soggetti cui siano stati notificati verbali di competenza dell'INL prima del 17 marzo hanno ripreso a decorrere dallo scorso 1° aprile.

Proroga DURC

I certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. È stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), mentre i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Sostegno al settore edile

Ecobonus e sismabonus: nel decreto Maggio una maxi detrazione del 110%

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il decreto Maggio dovrebbe portare in dote un superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica. Secondo le anticipazioni, l'incentivo dovrebbe partire dal 1° luglio 2020 e restare in vigore fino alla fine del 2021. Dovrebbero esserci novità anche sul fronte della cessione del credito: tutti i contribuenti, e non solo gli incapienti come attualmente previsto per l'ecobonus, avrebbero la possibilità di trasferire la detrazione alle banche. Allo studio anche la possibilità di reintrodurre lo sconto in fattura, ma con un nuovo meccanismo rispetto a quello disciplinato dal decreto Crescita del 2019, modificato con la legge di Bilancio 2020.

Un piano shock per il **settore dell'edilizia** per innescare un circolo virtuoso che porti all'aumento del Pil e dell'occupazione dopo il lockdown causato dall'emergenza sanitaria da **Coronavirus**.

Lo sta studiando il Governo e dovrebbe arrivare con il **decreto Maggio**.

Ecobonus e sismabonus

Una prima misura che dovrebbe essere contenuta nel decreto Maggio è un **superbonus** per interventi di **efficientamento energetico** e messa in **sicurezza antisismica**: secondo le anticipazioni, sia per l'ecobonus che per il sismabonus, le aliquote di detrazioni dovrebbero arrivare fino al **110%**.

Stando alla bozza del decreto, il superbonus dovrebbe essere fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici. Ma non solo. La maxi detrazione del 110% sarà fruibile anche per altri lavori minori, come **interventi sulla facciata** (per i quali, fino alla fine del 2020, spetta una detrazione del 90%, senza limite di spesa) o se si installerà un **impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica o si sostituirà le **finestre**, se saranno realizzati insieme agli interventi più importanti. In base alla bozza, il superbonus spetterebbe per le spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** e dovrebbe essere recuperabile in **5 rate** annuali di pari importo. In alternativa, si potrà cedere o beneficiare dello sconto in fattura.

Leggi anche Nel decreto Maggio un credito d'imposta al 100% per le locazioni imprenditoriali

Cessione del credito alle banche

Altra novità che dovrebbe essere contenuta nel decreto Maggio riguarda il meccanismo della cessione del credito corrispondente all'eco e sismabonus.

Secondo la disciplina vigente, per l'ecobonus, il trasferimento del credito è consentito per tutti gli interventi di efficienza energetica, sia riguardanti le parti comuni

condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari. La detrazione spettante può essere **ceduta ai fornitori** dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad **"altri soggetti privati"** (ossia, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018, soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).

Solo per i **contribuenti incapienti** (ovvero i soggetti che nell'anno a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "no tax area") hanno la possibilità di cedere il credito anche a istituti di credito o intermediari finanziari.

Per il sismabonus, invece, la cessione è possibile solo per gli interventi effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, che danno diritto ad una detrazione maggiorata del 75% o dell'85% delle spese sostenute (aliquote agevolative previste nel caso in cui dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico che determini, rispettivamente, il passaggio ad una classe inferiore o a due classi di rischio inferiori).

Ogni condòmino potrà trasferire la detrazione, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.

Secondo le anticipazioni, con il decreto Maggio invece la possibilità di cedere alle banche o ad altri intermediari finanziari il credito corrispondente all'ecobonus o al sismabonus si estenderebbe a **tutti i contribuenti**.

Nuova disciplina per lo sconto in fattura

Il decreto Maggio dovrebbe poi reintrodurre lo sconto in fattura, ma con un **meccanismo diverso** rispetto a quello disciplinato dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 10 - abrogati dall'articolo 1, comma 176, della legge di Bilancio 2020 - prevedevano la possibilità per i soggetti

beneficiari dell'eco e sismabonus di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi. Lo sconto praticato poteva essere **recuperato dall'impresa** sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare in compensazione tramite il modello F24 "telematico" in 5 quote annuali, o essere ceduto ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione delle banche e intermediari finanziari ed amministrazioni pubbliche (non era ammessa l'ulteriore cessione del credito d'imposta).

Il meccanismo è stato modificato dalla **legge di Bilancio 2020** (articolo 1, comma 70), che ha limitato la possibilità di optare per lo sconto immediato in fattura all'ecobonus per gli "interventi di ristrutturazione importante di primo livello", eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, di importo pari o superiore a 200.000 euro. Come indicato dal DM 26 giugno 2015 sul calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, si tratta degli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di

climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'interno edificio.

Leggi anche Ecobonus e sismabonus tra cessione e sconto in fattura. Quando è possibile?

Con il decreto Maggio, la disciplina dello sconto in fattura dovrebbe cambiare di nuovo.

Secondo le anticipazioni, i contribuenti a fronte della cessione della detrazione fiscale riceveranno uno sconto in fattura **pari al 100%** del costo dei lavori da parte dell'impresa che ha effettuato la ristrutturazione.

Il meccanismo permetterà quindi di realizzare gli **interventi senza alcun pagamento**.

Stando alla bozza, l'impresa avrebbe la possibilità di cedere a sua volta il credito a soggetti terzi ed anche, a differenza della disciplina vigente, agli **istituti bancari**.

Ma le novità non sono finite. In base alla bozza, il credito si potrà cedere per un numero di volte illimitato (attualmente invece non si può trasferire per più di due volte).

L'obiettivo dichiarato dal Governo è permettere alle imprese che effettuano i lavori di cedere il più velocemente possibile e ad un prezzo sostenibile il credito, in modo che esse non si trovino mai senza la liquidità necessaria a coprire i propri costi.

Finanziamenti

Dal MISE

Startup innovative: seimila operazioni di finanziamento grazie al supporto del Fondo di Garanzia

Publicata la nuova edizione del rapporto trimestrale dal titolo "Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI" a cura della DG per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con MedioCredito Centrale, dalla quale emerge che, al marzo 2020, le startup innovative italiane hanno ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per 1,2 miliardi di euro, suddivisi in 5.956 singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, in base alla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura della DG per la Politica Industriale del Ministero, in collaborazione con MedioCredito Centrale, al marzo 2020, le startup innovative italiane hanno ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per 1,2 miliardi di euro, suddivisi in 5.956 singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

Startup beneficiarie

Le startup innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia **gratuitamente**, secondo una procedura semplificata. La garanzia **copre l'80% del prestito** e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa.

Lo strumento è stato avviato nel 2013 e si contano attualmente, **3.336 startup beneficiarie**, per un totale di 5.956 operazioni (1.138 aziende hanno ricevuto più di un prestito) e una media di oltre 200mila euro per singola operazione.

Andamento storico

Nel 1° trimestre del 2020 le startup hanno ricevuto nuovi prestiti bancari per circa 70,4 milioni di euro. Il valore è superiore rispetto a quello registrato tra ottobre e dicembre 2019, quando furono emessi nuovi prestiti coperti da garanzia pubblica per 66,7 milioni di euro. L'ammontare complessivo rilevato al 31 marzo 2020 è pari a 1.200.262.749 euro.

Nel rapporto è evidenziato che delle operazioni eseguite:

- il 17,8% è costituito da **prestiti già estinti**, per un ammontare pari a 169,4 milioni di euro;
- il 56,8% è costituito da prestiti **in regolare**

ammortamento, per un ammontare pari a 931,4 milioni di euro;

- il 5,4% è costituito da prestiti **in sofferenza**, per un ammontare complessivo pari a 99,5 milioni di euro.

Distribuzione territoriale

Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con maggiore frequenza al Nord, la regione che vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni (1.648) e la più elevata quantità di risorse mobilitate (380,3 milioni di euro), è la Lombardia seguita a grande distanza da Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte.

PMI innovative

Dal 2016 anche le PMI innovative accedono gratuitamente al Fondo di Garanzia e ad oggi si contano 334 PMI innovative beneficiarie, per un ammontare complessivo di poco inferiore a 227,9 milioni di euro. Lombardia (64,2 milioni) ed Emilia-Romagna (30,9 milioni) risultano essere una parte considerevole dei finanziamenti concessi.

Incubatori certificati

Gli incubatori certificati che hanno richiesto un finanziamento mediato dal FGPMI, sono 23 per un totale di 41 operazioni e circa 19,5 milioni di euro mobilitati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, 23° rapporto trimestrale, 08/05/2020

Finanziamenti

Da ISMEA

COVID-19: al via la cambiale agraria e della pesca

Grazie allo strumento della cambiale, autorizzato dalla Commissione europea, le imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19, potranno beneficiare di un credito immediato. Il prestito avrà una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento. La semplicità della procedura di accesso e le tempistiche estremamente ridotte, consentono di poter erogare gli aiuti al massimo entro una settimana dalla richiesta. I contratti di prestito potranno essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

ISMEA mette a disposizione fino a **30 mila euro in prestito a tasso zero** per le imprese che operano nel **settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca** che hanno subito problemi di liquidità aziendale a

causa dell'epidemia COVID-19 grazie alla **cambiale agraria e della pesca**, strumento autorizzato dalla Commissione.

Il prestito avrà una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento. L'intervento, grazie all'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale della pesca, si distingue da altri strumenti finanziari per la **semplicità della procedura e le tempistiche estremamente ridotte** che consentono di poter erogare gli aiuti al massimo entro una settimana dalla richiesta.

Soggetti beneficiari

Il prestito è riservato:

- alle PMI agricole,
- alle PMI della pesca.

Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di "impresa agricola" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di "impresa ittica" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Caratteristiche del prestito

Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo.

Il prestito può essere concesso per un ammontare non superiore al **50 per cento dell'ammontare dei ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e comunque non può superare i **30 mila euro**.

Il **tasso di interesse è pari a zero** per tutta la durata del finanziamento.

La PMI rimborsa il finanziamento mediante un piano di ammortamento, composto da **tre rate**, scadenti rispettivamente a 36, 48 e 60 mesi dalla data di erogazione. Il finanziamento sarà erogato dopo la firma di **tre cambiali** (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo. La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

L'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda.

In conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID" i contratti di prestito possono essere firmati **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, corredata da tutti i documenti richiesti, può essere presentata esclusivamente in forma

telematica mediante il portale dedicato (<https://strumenti.ismea.it/>). Le domande saranno istruite secondo l'**ordine cronologico di presentazione** e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata. Tutte le comunicazioni procedurali saranno eseguite da ISMEA esclusivamente **sull'indirizzo PEC** indicato nel modulo di domanda.

A cura della Redazione

Impresa

Decreto Cura Italia

Made in Italy: tutela rafforzata con l'eliminazione della certificazione "Covid free"

di Andrea Rescigno, di Ilaria Carli - Avvocati Legalitax Studio Legale e Tributario

Con la conversione in legge del decreto Cura Italia sono state introdotte specifiche regole per la tutela del Made in Italy del comparto agroalimentare che nella prima fase di diffusione del virus era stato penalizzato dalla richiesta di certificazioni Covid free, non previste o necessarie in relazione all'assenza di contaminazione dal virus. In particolare, si tratta di norme di applicazione necessaria valide anche nei confronti dei clienti esteri, i quali quindi non potranno invocare la propria legislazione. Spetterà all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari provvedere all'accertamento delle violazioni sia d'ufficio, sia su segnalazione di qualunque soggetto interessato, e all'irrogazione delle sanzioni.

La legge di conversione del decreto **Cura Italia** (D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020), modificando la pregressa versione, ha introdotto specifiche regole per la tutela del **Made in Italy** del comparto agroalimentare che rischiava di essere ulteriormente pregiudicato da questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

Già con la prima diffusione delle notizie sulla circolazione nel nostro Paese del **Coronavirus**, infatti, taluni acquirenti, soprattutto della grande distribuzione, richiedevano certificazioni sulla sicurezza di prodotti alimentari circa l'assenza di contaminazione da Covid-19.

Leggi anche Coronavirus: imprese sanzionate fino a 60.000 euro per pratiche commerciali sleali

Pratiche commerciali sleali

In particolare, è stato innanzitutto stabilito (comma 2-bis art. 78 D.L. n. 18/2020) che costituisca pratica commerciale sleale vietata nei rapporti tra acquirenti e fornitori la subordinazione dell'acquisto di **prodotti agroalimentari**, della pesca e dell'acquacoltura a **certificazioni non obbligatorie** riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

È stato altresì espressamente previsto che tale nuova disposizione costituisca norma di applicazione necessaria, prevalente cioè rispetto ad altre norme straniere (ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. n. 218/1995).

Relativamente alla compravendita di prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale, quindi, il legislatore ha evidentemente rafforzato la tutela, con la conseguenza che il giudice italiano al quale fosse sottoposta la questione, dovrà applicare la disposizione in parola anche alle fattispecie transnazionali soggette (per scelta delle parti o in virtù di altri criteri di collegamento) al diritto straniero.

L'acquirente straniero, pertanto, che avesse subordinato

l'acquisto di un prodotto italiano alla presentazione di una certificazione circa l'assenza di contaminazione del prodotto dal virus, non potrebbe sottrarsi all'applicazione della nuova norma italiana, invocando l'applicazione di una propria diversa da legge.

Tutela del Made in Italy

Le nuove disposizioni sono di particolare interesse dal punto di vista commerciale, poiché finalizzate a tutelare le **esportazioni di prodotti agroalimentari**. L'intervento normativo mira, infatti, ad evitare che i **produttori italiani** di cibo, compreso il pesce, e bevande siano **discriminati nel commercio internazionale** in ragione della provenienza dei prodotti da un paese particolarmente colpito dall'epidemia da Covid-19, il che comporterebbe un evidente (ed ulteriore) danno al Made in Italy ed alla reputazione commerciale dei prodotti italiani.

Pertanto, l'individuazione di "norma di applicazione necessaria" di una disposizione interna rappresenta, per quanto è noto, un unicum in materia di diritto internazionale privato. L'art. 17 della L. n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, infatti, nel prevedere che le norme di applicazione necessaria prevalgano su quelle interne di conflitto, stabilisce che le stesse siano individuate in ragione del loro oggetto e del loro scopo rimettendo all'interprete il ruolo della loro individuazione.

La normativa in esame costituisce una prima parziale attuazione della direttiva 2019/633, non ancora attuata in Italia poiché il termine per gli Stati Membri è il 1° maggio 2021 (Il disegno di legge di delegazione europea 2019 è in discussione al Senato).

Livello minimo di tutela

La **direttiva europea**, la cui adozione la scorsa primavera era stata accolta con gran favore dai partecipanti la filiera agroalimentare italiana, introduce un

livello minimo di tutela comune nell'Unione europea allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano dalle buone pratiche commerciali, che sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte nelle relazioni tra acquirenti e fornitori.

La direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate e prevede altresì che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose rispetto alle disposizioni previste dalla direttiva.

Sanzioni

Infine, la nuova norma prevede (comma 2-ter) l'applicazione di una sanzione amministrativa da **euro 15.000 ad euro 60.000**, salvo che il fatto non costituisca reato,

per il contraente (che non sia consumatore finale) che contravviene a tali obblighi, richiedendo cioè certificazioni non previste (di cui al comma 2-bis dell'art. 78 D.L. n. 18/2020).

A tal fine, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà l'ente incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni (l. n. 689/1981). L'Ispettorato provvederà all'accertamento delle violazioni sia d'ufficio, sia su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Il Ministero delle politiche agricole ha creato altresì un'apposita casella di posta elettronica cui indirizzare le segnalazioni di tali pratiche (indicazioni più precise possono essere rinvenute sul [sito web](#) del Ministero)

Impresa
Eurogruppo

Accordo Eurogruppo: prestiti agevolati per spese sanitarie fino al 2% del PIL

L'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sull'uso del Mes mettendo a disposizione un pacchetto del valore di 540 miliardi di euro che finanzierà i progetti in favore di lavoratori, imprese e famiglie, prevedendone l'operatività entro il 1° giugno 2020. Gli Stati membri avranno a disposizione importi pari al 2% del PIL alla fine del 2019 per sostenere il finanziamento interno diretto e indiretto per costi sanitari, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi COVID-19.

L'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sull'uso del Mes mettendo a disposizione un pacchetto del valore **di 540 miliardi di euro** che finanzierà i progetti per lavoratori, imprese e famiglie, prevedendone l'operatività **entro il 1° giugno 2020**.

Nella riunione tenutasi l'8 maggio, l'Eurogruppo ha concordato le caratteristiche e le condizioni standardizzate del sostegno alla crisi pandemica. Gli Stati membri avranno a disposizione importi **pari al 2% del PIL alla fine del 2019** per sostenere il finanziamento interno diretto e indiretto per costi sanitari, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi COVID-19. Tale sostegno è l'unica condizione richiesta per ottenere il finanziamento.

I prestiti **"Salva-Stati"** potranno essere richiesti fino al **31 dicembre 2022**, una scadenza che potrà però essere soggetta a eventuali proroghe. Sono stati confermati gli interessi favorevoli sui fondi erogati che avranno una durata fino a 10 anni.

Il **monitoraggio e la sorveglianza** dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato da COVID-19 e proporzionati alle caratteristiche e all'uso del supporto per la crisi pandemica, in linea con il quadro dell'UE e le pertinenti linee guida dell'ESM che implementerà inoltre il suo sistema di allarme rapido per garantire il rimborso tempestivo del sostegno alla crisi pandemica.

L'Eurogruppo ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze esatte e di presentare urgentemente una proposta commisurata **alla sfida per una solida ripresa economica**.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.